



Verbale di Assemblea Straordinaria del 03/05/2023

In data 03/05/2023, alle ore 18:00 si è riunita in Camini (RC) in Via Fontana 22 l'Assemblea dell'Associazione "CENTRO ITALIANO OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE CAMINI" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore ai sensi del DL. Lgs. 117/2017;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Passarelli Giulia Immacolata che, constatato che sono presenti 7 soci su 7 aventi diritto al voto dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Simone Anoja.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore ai sensi del DL. Lgs. 117/2017;

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore ai sensi del DL. Lgs. 117/2017.

Egli fa presente che la modifica dello Statuto è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

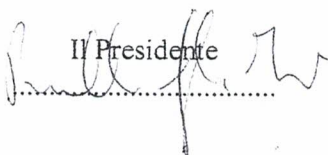
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

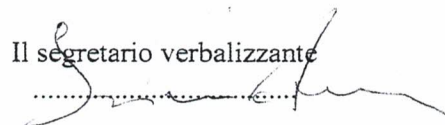
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:00

Il Presidente


Il segretario verbalizzante


ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO ITALIANO OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE - CAMINI"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CENTRO ITALIANO OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE CAMINI ODV", con acronimo "C.I.O.P.C. CAMINI ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta..

Articolo 2

L'Associazione ha sede attualmente in CAMINI (RC) – VIA FONTANA N. 22

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea Ordinaria senza che ciò comporti una modifica statutaria.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

L'Associazione "CENTRO ITALIANO OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE CAMINI ODV" non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi prestazioni sanitarie;
- c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazioni accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abituale, di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale religioso;

g) Cooperazione allo sviluppo, a sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

h) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

i) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociali dei migranti;

j) Organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche;

k) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 16, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

l) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

m) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

n) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) realizzare accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma;
- c) promuovere tra tutti i cittadini la costituzione di specifiche forme aggregative rappresentative delle attività sportive, di formazione, di volontariato, di difesa dell'ambiente, turistiche;
- d) cooperare con tutti i singoli e le organizzazioni che nei campi della vita sociale culturale operano per uno sviluppo sostenibile di tutte le attività umane;
- e) Favorire la formazione e l'aggiornamento professionale;
- f) Organizzare iniziative e servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e gastronomiche atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini, che possono contribuire con somme proprie al raggiungimento degli scopi sociali;
- g) Favorire l'educazione, il rispetto della società civile, promuovendo opere finalizzate all'assistenza ai minori, per rendere migliore l'attività lavorativa dei soci educando i propri figli;
- h) Favorire e promuovere e stimolare la cultura alimentare ed enologica dei prodotti e dei dolci tipici, mediante l'organizzazione di manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici;
- i) Promuovere attività di gioco, formazione, educazione permanente e ricorrente per arricchire l'offerta culturale del territorio;
- j) Favorire attività di intrattenimento nonché attività culturali, sportive e ricreative;
- k) Favorire il turismo sociale;
- l) Promuovere la protezione civile e la vigilanza ambientale;
- m) Promuovere patiche assistenziali;
- n) Fungere da canale di tramite per far incontrare servizio ed offerta, domanda e richiesta, di beni e servizi degli associati.

- o) tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, religioso ed artistico, i Beni Culturali ed i luoghi di Cultura;
- p) Favorire la formazione dei soci alle pratiche artigianali e creative;
- q) Distribuzione a titolo gratuito di alimenti e/o risorse rivolte alle persone più bisognose.

L'Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'Assemblea Ordinaria.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei lavoratori.

SOCI

Articolo 5

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. L'organo competente deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 60 giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione.

Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentando una richiesta scritta al consiglio direttivo, specificando le motivazioni di tale richiesta.

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

Le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo sono soci fondatori

Le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso sono riconosciuti come Soci Operativi.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo

Articolo 6 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in assemblea in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione
- impugnare le delibere assembleari, di recesso, di denuncia al Tribunale e ai componenti dell'Organo di Controllo, art.29 dLgs 117/2017

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
 - al pagamento nei termini stabiliti della quota annuale associativa. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- 2) Tutti i soci devono condividere le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'associazione persegue

Articolo 7

La qualità di Socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;

- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRUBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 9

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comune denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCOGLIMENTO

Articolo 10

A norma dell'art. 9 del D. lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è dovuto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente del Terzo Settore individuato/i dall' Assemblée Straordinaria.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 11

Entro il 30/04 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'Associazione, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma di rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 15 Maggio per l'approvazione.

Il consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ASSEMBLEA ORDINARIA E COMPETENZE INDEROGABILI

Articolo 13

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno dal presidente per l'approvazione del bilancio.

È inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario o quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

COMPITI E QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Articolo 15

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
È validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 18

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta affissione dell'avviso di convocazione all'albo del Consiglio Direttivo presso la sede, o a mezzo fax e posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 20

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 22

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;



- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 15 Maggio di ciascun anno.

NORME FINALI

Articolo 24

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Agenzia
Sottintende

Registrato il

9.5.2023

Protezione Provinciale di Reggio Calabria N° 204 Serie 32

Corrisposti € ESENTE

Ufficio Territoriale di Locri

Il Direttore Provinciale

II FUNZIONARIO (P)

Il Funzionario
Stefano Carimengolo
Firma del Funzionario

